

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA****N. 2415/20 VG***Il Presidente*

Letta l'istanza di liquidazione compensi ad arbitro ex art. 814 c.p.c.
proposta in data 12 agosto 2020 da:

DOTT.SSA LORETA MARIA MARINO, nata a Venezia l'
8/11/1960, cf MRNLTM60S48L736G, residente in Mestre (VE) Via
Riviera Magellano/9, con studio in Mestre (VE) Via Torre Belfredo n.
128/B/2,

DOTT. FRANCESCO LOERO, nato a Genova il 17/06/1951, cf
LROFNC51H17D969D, residente in San Marco 2943 (VE), con studio
in Mestre (VE) Via Mestrina n. 6,

DOTT. FABIO CADEL, nato a Venezia il 25/06/1959, cf
CDLFBA59H25L736N, residente in Mestre (VE) Via Olivi n. 37,
constudio in Mestre (VE) Galleria Giacomuzzi n. 1,

Tutti elettivamente domiciliati in Venezia- Campalto alla Via
Tiburtina 2/1 presso lo studio dell'avv. Clarisse Pattarello del Foro di
Venezia, cf PTTCRS75T45L736H, che ai fini del presente procedimento
li rappresenta e difende in forza di separata procura speciale allegata al
fascicolo telematico, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le
comunicazioni di rito all'indirizzo pec
clarisse.pattarello@venezia.pecavvocati.it o al numero di fax
041.903596, nel procedimento arbitrale promosso dalla società
MERIDA s.r.l. (ora in liquidazione), in persona del legale rappresentante





pro tempore sig. Luca MORAS contro MINARE' s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Francesca ROSSETTO MODESTINI, Francesca ROSSETTO MODESTINI, RENE' BORGOGNO, Lorenzo PAVAN , in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto di MINARE' s.r.l. e conclusosi con lodo arbitrale emesso in data 20.12.2017

Nei confronti di:

Renè Borgogno, nato a Basilea (Svizzera), in data 15 settembre 1967, c.f. BRGRNE67P15Z133R, residente in (30024) - Musile di Piave (VE), Via Millepertiche n. 125, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Nadai (c.f. DNDMRC82E19F205U), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Via San Fermo n. 26, giusta procura allegata alla busta telematica del presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;

Lorenzo Pavan (C.F. PVNLNZ60R06D415I), residente in Eraclea (Ve), via Marco Polo n. 6/A, rappresentato e difeso, come da mandato allegato al presente atto, dall'avv. prof. Gianluca Romagnoli del Foro di Padova (C.F. RMGGLC63L04G224W, pec gianluca.romagnoli@ordineavvocatipadova.it, fax 049.661368) e dall'avv. Cecilia Bianchini (C.F. BNCCCL64C57L736Y; pec cecilia.bianchini@venezia.pecavvocati.it, fax 041.956452), presso il cui studio in Venezia – Mestre, Viale Ancona n. 17 elegge domicilio;

Francesca ROSSETTO MODESTINI, rappresentata all'udienza del 06.10.2022 dall'Avv. AMORE Antonio, non costituitosi in giudizio tramite comparsa di risposta;





FALLIMENTO MINARE' s.r.l., non costituitosi in giudizio:

MERIDA s.r.l. in liquidazione, non costituitasi in giudizio.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 06.10.2020 ed in esito ai termini concessi per formulare note di replica e di controdeduzioni;

Osserva:

IN FATTO

Con il ricorso richiamato in epigrafe, la dott.ssa Marino Loreta Maria, il dott. Francesco Loero ed il dott. Fabio Cadel, premettevano che in seguito ad istanza datata 04 ottobre 2016 depositata dal procuratore della società Merida s.r.l. con sede in San Donà di Piave Via Garda 1/8 (codice fiscale e p.iva 03552550273- ora in liquidazione) rappresentata dal sig. Luca Moras in qualità di amministratore a firma disgiunta, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario Tribunale di Venezia, erano stati nominati arbitri con provvedimento del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia del 27 ottobre 2016 prot. n. 3956/2016/AG, ed esponevano:

Che l'istanza per la nomina di arbitri era stata redatta in conformità alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dello statuto della società Minarè s.r.l. (-p.iva 03869070270- ora Fallimento Minarè s.r.l. n. 37/2018 Tribunale di Venezia, in persona del curatore fallimentare dott. Marcello Cosentino) di cui la società Merida s.r.l. era socia di maggioranza;

Che detta istanza era stata depositata ai fini della proposizione della domanda della società Merida s.r.l. nei confronti dei soci di fatto e





di diritto della società Minarè s.r.l., e con la partecipazione della società Minarè s.r.l., per l'ottenimento di una pronuncia ex art. 2476 c.c. di responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto della società amministrata e di condanna dei medesimi, ossia in particolare nei confronti dei signori Renè Borgogno (nato a Basilea in Svizzera il 15.09.1967, residente in Musile di Piave (VE) in Via Millepertiche 125 – cf BRGRNE67P15Z133R) e Francesca Rossetto Modestini (nata a Alzano Lombardo (BG) il 26.03.1975, residente a Torre di Mosto VE in Via Tezze 13/a, cf RSSFNC75C66A246H) in qualità di amministratori di diritto della società Minarè s.r.l. nonché nei confronti del signor Lorenzo Pavan (nato ad Eraclea (VE) il 06.10.1960, residente in Eraclea Via Marco Polo 6/A, cf PVNLNZ60R06D415I), presunto amministratore di fatto;

Che la controversia insorta tra Merida s.r.l. e gli amministratori di Minarè s.r.l. con la partecipazione di Minarè s.r.l., verteva tra l'altro su talune contestate violazioni delle disposizioni in materia di inconsistenza di cassa, omessa redazione e deposito dei bilanci d'esercizio al 31.12.2014 e al 31.12.2015, di gestione della società, nonché di mancate convocazioni dell'assemblea dei soci ed era altresì volta alla richiesta di condanna dei medesimi soci, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della società amministrata e della società Merida s.r.l. ;

Che in data 06 febbraio 2017 gli odierni ricorrenti si riunivano e dichiaravano di accettare la nomina ad arbitri, per cui si costituiva così il Collegio Arbitrale, e veniva designata quale Presidente la dott.ssa





Loreta Maria Marino e nominata quale segretaria del Collegio la dott.ssa

Lisa Selmin con studio in Mestre.;

Che il Collegio disponeva, quindi, la notifica alla società Minarè s.r.l., alla sig.ra Francesca Rossetto Modestini, al sig. Renè Borgogno ed al sig. Lorenzo Pavan, dell'istanza di nomina di arbitri del 04 ottobre 2016 unitamente al verbale della riunione del 06/02/2017, assegnando alle parti termine per la costituzione col deposito di memorie contenenti tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, nonché per l'eventuale produzione di documenti, e successivo termine per l'eventuale deposito di repliche e per integrazione documentale;

Che l'incarico ricevuto era stato regolarmente svolto e tempestivamente concluso con pronuncia del lodo in data 20/12/2017, entro il termine del 29/12/2017 che le parti all'unanimità avevano concesso, anche perché si era resa necessaria la costituzione in giudizio del curatore speciale della società Minarè s.r.l. alla luce del potenziale conflitto di interessi tra Minarè s.r.l. ed i suoi amministratori, nonché per esigenze istruttorie afferenti l'ordine di esibizione dei libri sociali, delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali;

Che al termine dell'incarico gli odierni ricorrente, utilizzando i criteri stabiliti e concordati con le parti in corso di causa, hanno direttamente provveduto nel medesimo lodo a liquidare il proprio compenso in complessivi € 47.233,98 oltre oneri contributivi e fiscali dovuti per legge, oltre € 509,45 per anticipazioni ed € 1.000,00 oltre accessori, per spese di segreteria, per la segretaria dell'arbitrato nominata dal Collegio, ponendo il tutto a carico in parti uguali della signora Francesca Rossetto





Modestini e del signor Renè Borgogno, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti del processo nei confronti degli arbitri ;

Che quanto alle parti del processo ed in particolare al sig. Pavan Lorenzo –nella veste di amministratore di fatto (da dimostrarsi)- veniva precisato per tuziorismo che il Collegio aveva dichiarato la propria incompetenza, non avendo egli sottoscritto la clausola arbitrale, e, in particolare con ordinanza in data 27 luglio 2017, poi confermata con il lodo, il Collegio. rivedendo la propria precedente decisione, dichiarava la propria incompetenza nei confronti del signor Pavan con spese compensate data la complessità della questione;

Che, nonostante le richieste di pagamento inoltrate a mezzo pec dalla Presidente del Collegio Arbitrale ai procuratori delle parti signori Renè Borgogno, Francesca Rossetto Modestini e Merida s.r.l. nonché la ammissione del complessivo credito degli odierni ricorrenti –come indicato nel lodo e detratti gli acconti ricevuti- nell’ambito della procedura “Fallimento Minarè s.r.l.” pendente avanti l’intestato Tribunale di Venezia e rubricata al n. 37/2018 e nonostante i successivi solleciti di pagamento inoltrati dal difensore degli arbitri., posto che il Fallimento non appariva solvibile, nessuna delle parti aveva ancora provveduto al pagamento integrale dei compensi liquidati nel lodo;.

Che si poneva, quindi, la necessità di ottenere la liquidazione dei compensi degli arbitri per agire esecutivamente nei confronti di ciascuna delle parti, con la precisazione che nessuna delle parti aveva eccepito alcunchè sugli importi richiesti dal Collegio Arbitrale, ad eccezione del signor Renè Borgogno che per mezzo del nuovo difensore aveva





rappresentato di aver impugnato il lodo e che la quantificazione del compenso richiesto dal Collegio Arbitrale che risulterebbe sfornita di precise indicazioni e sarebbe generica;

Ciò posto:

1. Affermavano che la quantificazione del compenso arbitrale era stata già accettata dal Tribunale di Venezia che aveva ammesso tale credito, in uno al compenso dovuto per la Segreteria, al passivo del Fallimento MINARE' s.r.l.;

2. Precisavano che il compenso era stato quantificato dal Collegio Arbitrale sulla base di criteri accettati dalle parti, come emerge dall'analisi degli atti dell'arbitrato ed in particolare del verbale dell'adunanza in data 15 marzo 2017 laddove si legge: *"In merito alla quantificazione del compenso del Collegio tutte le parti accettano che vengano utilizzati i criteri previsti dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti [...]. Quanto all'acconto richiesto [...] Le parti concordano e si impegnano a versare quanto dovuto al ricevimento della comunicazione da parte del Presidente via mail."*.. ;

3. Sostenevano che il compenso richiesto risultava congruo in relazione al valore della controversia che ammonta ad € 414.553,15, alla importanza, difficoltà e alla complessità della questioni trattate, nonchè all'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato ed al pregio dell'attività svolta dagli odierni ricorrenti.

Concludevano chiedendo la determinazione del compenso e delle spese, anche per la segreteria, del Collegio Arbitrale nominato con provvedimento del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di





Venezia del 27 ottobre 2016 prot. n. 3956/2016/AG, composto dalla dott.ssa Loreta Maria Marino, dal dott. Francesco Loero e dal dott. Fabio Cadel, in modo conforme, per le ragioni esposte in narrativa, a quanto stabilito nel lodo sottoscritto in data 20/12/2017 nell'ambito del procedimento promosso da Merida s.r.l. (ora Merida s.r.l. in liquidazione) contro Minarè s.r.l. (ora Fallimento Minarè s.r.l.), sig.ra Francesca Rossetto Modestini, sig. Renè Borgogno e sig. Lorenzo Pavan, e, quindi, instavano affinché le spese del procedimento arbitrale fossero complessivamente liquidate per il Collegio in € 47.233,98 oltre accessori di legge, oltre € 509,45 per anticipazioni ed oltre € 1.000,00 più accessori per l'attività della segretaria dell'arbitrato.

Si costituiva in giudizio il sig. Renè BORGOGNO sostenendo l'Inammissibilità del rimedio processuale ex art. 814, comma 2, c.p.c. e la necessità di un giudizio di cognizione piena a fini della determinazione degli onorari arbitrali.

Rilevava, a tale fine, che la pretesa creditoria degli Arbitri istanti era stata proposta con uno strumento processuale inammissibile, perché privo dei presupposti di cui all'art. 814 comma 2, c.p.c..

Ai sensi della norma richiamata, infatti, si richiede, ai fini della richiesta di liquidazione giudiziale che la proposta di determinazione dei compensi non sia stata accettata dalle parti nel corso del giudizio arbitrale.

Nel caso di specie, talune parti convenute, tra cui il sig. Borgogno, avevano corrisposto un acconto all'avvio del giudizio, sulla base di quanto proposto dagli arbitri nel primo incontro con le parti.





Tale comportamento rilevava ai soli fini del requisito dell'“accettazione” quantomeno nel senso precisato nell'art. 814, comma 2, c.p.c. e, pertanto, per escludere l'ammissibilità del rimedio della liquidazione giudiziale secondo lo strumento processuale ivi previsto, senza che ciò possa in ogni caso essere interpretato quale acquiescenza alla competenza arbitrale.

Assumeva, in ogni caso, che Il lodo arbitrale conteneva numerose violazioni di legge, che sono state evidenziate nei motivi dell'atto d'appello proposto dal Sig. Borgogno, tali da rendere la proposta di determinazione del compenso contenuta nel lodo del tutto priva di fondatezza, e concludeva chiedendo in via principale che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui al ricorso, come formulate nei confronti del signor Renè Borgogno, con condanna dei ricorrenti alla sopportazione delle spese e compensi per la presente fase e, in subordine, di essere condannato al pagamento di un importo che tenesse conto degli inadempimenti degli Arbitri nel corso del giudizio arbitrale, per tutti i motivi più diffusamente illustrati nell'atto d'appello proposto dal sig. Borgogno avverso il lodo arbitrale.

Si costituiva altresì in giudizio il sig. Lorenzo PAVAN, eccependo la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del resistente in quanto richiedeva un sostanziale accertamento della sua solidarietà nella debenza dei compensi di cui è chiesta la determinazione,

Affermava, in particolare, che Il ricorso nei confronti del signor Pavan – per la determinazione e sostanziale debenza dei compensi





arbitrali - non era in assoluto proponibile per non aver mai lo stesso aderito o sottoscritto una clausola arbitrale o per essere vincolato dalla previsione dell'art. 21 dello statuto di Minarè s.r.l. Il signor Pavan non era socio né amministratore di Minarè s.r.l. come si traeva dalle difese svolte nel procedimento arbitrale e dalla documentazione amministrativa.

Come riconosciuto dagli stessi arbitri, prima con la loro ordinanza del 27 luglio 2017 e, poi, con il lodo, gli stessi non erano competenti a conoscere le sue condotte perché il signor Pavan mai aveva aderito o poteva ritenersi vincolato alla clausola arbitrale dell'art. 21 dello statuto di Minarè. Dunque, l'incompetenza riconosciuta nel lodo – accompagnata dall'estromissione del signor Pavan dal giudizio privato – escludeva chiaramente che l'opponente potesse essere considerato parte tenuta al pagamento dei compensi o nei cui confronti disporre la relativa liquidazione giudiziale..

In altra prospettiva, si doveva opporre come lo stesso riconoscimento da parte degli arbitri - prima con l'ordinanza del 27 luglio 2017 (doc. 2), poi, con il lodo e, infine, con l'atto introduttivo del presente procedimento - della loro incompetenza rispetto al signor Pavan, rilevava quale elemento confessorio dell'inesistenza di qualunque ragione o pretesa di pagamento nei confronti del resistente.

In ogni caso, la domanda di liquidazione dei compensi dei ricorrenti, con determinazione anche valevole nei confronti del signor Pavan, era inammissibile in quanto implicava una domanda di accertamento che era riservata al rito ordinario e che richiedeva il





riconoscimento delle più ampie garanzie del contraddittorio proprie del processo. Nel procedimento sommario previsto dall'art. 814, comma 2, cod. proc. civ., sono esaminabili solo richieste di liquidazione dei compensi nei confronti delle parti formali e sostanziali indicate dagli arbitri come destinatarie degli effetti di accertamento e condanna del lodo. Al contrario non poteva essere richiesto l'accertamento dell'esistenza di obbligati ulteriori rispetto a quelli che sono parti formali e nei cui confronti si dirigono gli effetti sostanziali del lodo.

Nell'ipotesi in cui non si volessero accogliere le eccezioni che precedono, si doveva opporre come, comunque, dovesse essere esclusa qualunque pretesa degli arbitri nei confronti del signor Pavan in quanto il lodo per cui è richiesta la liquidazione del compenso era frutto di un arbitrato diverso da quello originato dall'istanza di nomina..

All'udienza del 06.10.2020 compariva per mezzo di difensore la sig.ra ROSSETTO MODESTINI Francesca, che non formulava nessuna conclusione.

Non si costituivano in giudizio, nonostante la regolata comunicazione del decreto di fissazione udienza, la società MERIDA s.r.l in liquidazione ed il Fallimento MINARE' s.r.l.;

In data 09.02.2021, nelle more dello scioglimento della riserva, veniva allegata dal difensore dei ricorrenti la sentenza in data 21.01.2021 della Corte di Appello di Venezia che rigettava l'impugnazione del lodo arbitrale proposta da Renè Borgogno e condannava l'impugnante alla refusione delle spese processuali in solido con Francesca Modestini Rossetto.



IN DIRITTO**1. Natura del procedimento**

Ciò posto, osserva il giudicante che, quanto alla natura del procedimento, va fatto, in primo luogo, richiamo alle motivazioni delle sentenze delle SS.UU. n. 15586 del 3 luglio 2009 e n. 13620 del 31 luglio 2012. Le suddette sentenze hanno sul punto rilevato che *“una interpretazione non solo letterale ma anche sistematica di tale normativa regolatrice del procedimento in esame evidenzia come lo stesso risulti dunque finalizzato non all'accertamento del diritto soggettivo al rimborso delle spese ed alla percezione degli onorari - già riconosciuto "ex lege" e comunque non contestato -bensì alla sola determinazione quantitativa, da parte del Presidente del Tribunale, dell'entità economica delle pretese fatte valere dagli arbitri; l'attività di tale organo risulta pertanto non di natura giurisdizionale contenziosa, bensì di natura essenzialmente privatistica, svolta nell'ambito di un procedimento di giurisdizione non contenziosa, all'esito del quale è espressa, conseguentemente, una manifestazione di volontà priva della vocazione al giudicato, in quanto con essa nè si incide su diritti soggettivi nè viene risolto un conflitto tra le parti;”*

E' stato specificato che sotto un primo profilo deve tenersi presente che oggetto della decisione rimessa al Presidente del Tribunale non è l'accertamento del diritto degli arbitri a percepire il compenso, bensì il semplice interesse di essi alla mera determinazione dell'entità pecuniaria di tale diritto; sotto il secondo profilo è rilevante osservare che il Presidente del Tribunale potrebbe essere direttamente adito dagli





arbitri con la sola istanza di determinazione e senza previo esperimento del tentativo d'accordo con le controparti; pertanto il Presidente del Tribunale non è affatto condizionato dall'eventuale predisposizione della parcella predisposta dagli arbitri, i termini della quale possono nella decisione rimessagli trovare conferma anche variazioni in "melius" ovvero in "pejus".

La sentenza in esame ha quindi ritenuto che il provvedimento presidenziale in oggetto non riveste un carattere decisivo, ma ha funzione sostitutiva di un'attività negoziale omessa dalle parti.

Sotto ulteriore profilo, attinente al rito, le pronunce richiamate hanno affermato che il procedimento disciplinato dall'art. 814 c.p.c. si discosta, al pari di altri numerosi procedimenti camerale non contenziosi, dalle regole formali del processo, non prevedendo la suddetta norma la costituzione di un formale contraddittorio tra le parti, ma solo la partecipazione degli interessati "per essere sentiti", nè sussistendo tra costoro un litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale dell'obbligazione da parte del debitore e la parziarietà della stessa da parte del creditore.

Va osservato, ancora, che la menzionata giurisprudenza della S.C. ha escluso la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 814 c.p.c., vertendosi in tema di determinazione stragiudiziale integrativa della volontà delle parti, ad opera del terzo arbitrato, dell'entità economica, non predeterminata contrattualmente, di una prestazione contrattuale già resa, e non di provvedimenti giurisdizionali decisori e definitivi, mentre il titolo di





formazione stragiudiziale ex art. 814 c.p.c. può essere utilmente contestato, con tutte le garanzie della giurisdizione, mediante le opposizioni all'esecuzione.

2. Accettazione delle spese e degli onorari

Come già in precedenza esposto, il provvedimento presidenziale ha un'attività sostitutiva di quella negoziale tra le parti, come si evince agevolmente dal comma 2° dell'art. 814 c.p.c. che prevede che, quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se non l'accettano ed in tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza del presidente del Tribunale.

Ne deriva ovviamente che, in caso di accettazione delle parti, non appare necessario attivare il procedimento di cui all'art. 814, comma 2°, c.p.c., e, soprattutto, per ciò che rileva nel presente giudizio, che l'accettazione deve riguardare la concreta quantificazione delle spese e dell'onorario e non soltanto, come nel caso di specie, la determinazione dei criteri in base ai quali successivamente quantificare gli onorari.

Nel verbale del 15 marzo 2017 è stato, infatti, semplicemente previsto che *"in merito alla quantificazione del compenso del Collegio tutte le parti accettano che vengano utilizzati i criteri previsti dalla tabella professionale dei Dottori Commercialisti in vigore"* Trattasi, con evidenza, dell'accettazione di un criterio di liquidazione, al pari di quello previsto nelle tariffe professionali degli Avvocati, ma non dell'accettazione dell'onorario e delle spese che, si ripete, deve correlarsi alla concreta liquidazione e non ad un semplice criterio che,





per ipotesi, potrebbe essere applicato in maniera errata.

Va, pertanto, disattesa l'eccezione proposta dal resistente

BORGOGNO.

3. Impugnazione del lodo

Quanto all'impugnazione del lodo, osserva il giudicante che è ormai principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello dell'autonomia del provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri da parte del Presidente del Tribunale rispetto al procedimento di impugnazione del lodo da parte della Corte di Appello, salvi gli effetti della statuizione di nullità o annullamento del lodo sul provvedimento liquidatorio e salva la sussistenza dell'ipotesi di vera e propria inesistenza del lodo, che può essere valutata *incidenter tantum* dallo stesso Presidente del Tribunale in sede di liquidazione (cfr. Cass. 28 aprile 2010 n. 10221 : *“la giurisprudenza ha enunciato il principio che il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico e che non viene meno allorquando il lodo sia stato impugnato con il giudizio di cui all'art. 828 cod. proc. civ. e successivamente caducato dal giudice dell'impugnazione perché risultato affetto da uno dei vizi di cui all'art. 829 cod. proc. civ.: salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile (Cass. 17 settembre 2002 n. 13607; 17 ottobre 1996 n. 9074;).* Ma siffatto principio trova un limite nella avvenuta effettiva pronuncia di un lodo avente i requisiti minimi previsti dal menzionato art. 823 cod.





proc. civ., per cui non è applicabile in tutte le ipotesi in cui un provvedimento di tal natura sia mancato del tutto come avviene allorquando sia stato emesso a seguito di arbitrato irrituale o di arbitraggio o di perizia contrattuale (Cass. 4347/1997); ovvero in ogni altra fattispecie in cui le parti abbiano predisposto speciali tipologie di conciliazione o di procedimenti preliminari finalizzati alla ricerca di una soluzione extragiudiziale della controversia. In quanto in ciascuno di questi casi la decisione comunque di natura negoziale che li conclude è sfornita dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione" cfr. anche Cass., Sez.6, 24 ottobre 2013 n. 24072, nonché, tra le più recenti, Cass. 7 agosto 2019 n. 21058).

E' stato ribadito, inoltre, (cfr. Cass. Sez. I., 4 giugno 2008 n. 14799) che "Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 cod. proc. civ. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828. La sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro che abbia espletato la propria mansione, non è quindi inficiata dai suddetti vizi,





salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.” (cfr. anche, Cass. Sez. II, 26 maggio 2004 n. 10141, che ha ribadito: “Il Presidente del tribunale, adito a norma dell'art.814 cod. proc. civ. per la liquidazione degli onorari agli arbitri, ne deve adeguare il relativo importo all'importanza dell'opera effettivamente prestata (oltre che, ove essi risultino anche avvocati, commisurarli ai parametri della tariffa professionale), restando preclusa ogni indagine, ancorché di natura incidentale e funzionale a valutarne l'opera ai fini della quantificazione del compenso, sulla validità del compromesso e del lodo, questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservate alla sede dell'impugnazione del lodo a norma degli artt.827 ss. del codice di rito”).

Solo per completezza, trattandosi, comunque, di circostanza irrilevante, va rammentato che con sentenza in data 21.01.2021, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione del loro in oggetto proposta da Renè BORGOGNO.

4. Estromissione del sig. Lorenzo PAVAN

Appare indubitabile che il sig. PAVAN non abbia mai assunto la qualifica di parte dell'arbitrato societario previsto dallo statuto di Minarè s.r.l. in quanto né socio né amministratore della predetta società, né poteva assumere tale qualifica in funzione della notificazione della domanda di arbitrato diretta al riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto, circostanza che poteva assumere rilevanza esclusivamente nel caso in cui l'odierno resistente avesse





espressamente dichiarato di aderire all'arbitrato.

Nel caso di specie non solo il sig. PAVAN non ha aderito ma si era costituito in giudizio esclusivamente per eccepire l'incompetenza nei suoi confronti del giudizio arbitrale, tanto è vero che con il lodo in data 20 dicembre 2017 era stata dichiarata l'incompetenza a giudicare nei confronti del sig. PAVAN.

Va, per tanto, dichiarata inammissibile la domanda nei confronti di PAVAN Lorenzo, disponendone l'estromissione dal presente giudizio.

5. Valore della controversia

Può osservarsi che la giurisprudenza della S.C. che si è pronunciata su fattispecie analoghe ha pacificamente affermato, in maniera pienamente condivisa da questo decidente, il principio del valore commisurato al *petitum* : *"In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile"* (cfr. Cass. , Sez. II, 6 aprile 2009 n. 8247, nonchè Cass. Sez. II, 7 febbraio 2008 n. 2852, che ha ritenuto affetta da violazione di legge la decisione di un Presidente di Tribunale fondata





su criteri diversi da quelli del *petitum*: *“In tema di arbitrato, nel caso in cui il presidente del tribunale - come nella specie, con ordinanza depositata il 31 luglio 2003 -, per determinare il compenso al collegio arbitrale composto esclusivamente da avvocati in una controversia riguardante anche pagamento di somme o risarcimento danni, abbia fatto riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", secondo la norma dell'art. 6, primo comma, della Tariffa forense (Annesso C), approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, sussiste vizio di violazione di legge. Infatti, la norma da applicarsi è quella dettata dall'art. 5, primo comma, delle medesime disposizioni preliminari alla tabella relativa agli onorari ed alle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (Annesso H), secondo cui "il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile", e dunque facendo riferimento ai principi generali posti dagli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ., di modo che il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri.”* E, da ultimo, la recentissima Cass. 28 aprile 2022 n. 13395, secondo la quale il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.) .

Nel caso di specie, il valore economico della controversia è pari ad € 414.533,15, pari al risarcimento dei danni richiesti dalla Minarè s.r.l. nei confronti dei suoi amministratori e quantificati in tale importo dal Collegio arbitrale in esito all'analisi contabile della predetta società.

6. Determinazione degli onorari

Va applicato al caso di specie l'art. 39 del D.M. 2 settembre 2010





n. 169, che disciplina i compensi degli arbitri nell'ambito delle tariffe dei Dottori Commercialisti, tenuto conto non solo dell'accettazione delle parti in ordine all'applicazione di tali tariffe ma soprattutto della circostanza che, essendo composto il Collegio arbitrale esclusivamente da Dottori Commercialisti, deve necessariamente farsi ricorso alla tariffe professionali dell'Ordine di appartenenza.

Il comma 2° del cit. art. 39 prevede che *“in mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato”*, mentre il comma 4° specifica: *“se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma è dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente”*.

Applicando tali criteri al valore della controversia, e sulla base della previsione dell'art. 36, comma 1°, può affermarsi che la distinta dei compensi allegata al ricorso appare corretta, con riferimento agli scaglioni indicati, e, pertanto, può essere determinata in complessivi € 39.628,04 (€ 15.851,22 per il presidente, € 11.888,41 per ciascuno dei componenti del Collegio), oltre accessori di legge.

Il richiamo dell'art. 39 esclusivamente all'art. 36, comma 1°, esclude che possano essere liquidate le voci di cui all'art. 26 delle tariffe professionali ed anche il richiamo a tali tariffe previsto nel verbale del 15 marzo 2017 si riferisce, in mancanza di diversa specificazione, a quelle





previste per l'arbitrato e non ad altre voci tariffarie.

Va, pertanto, liquidata la complessiva somma di € 39.628,04, oltre 4% per Cassa Previdenza, IVA e spese anticipate, pari ad € 509,45.

7. Spese di segreteria

Quanto alle spese di segreteria, va osservato, che, come da Cass. 8 settembre 2005 n. 18058: *“la liquidazione del compenso al Segretario del Collegio Arbitrale, inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, in quanto tale, onere gravante sulle parti, rientra infatti nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese e dei compensi degli arbitri a norma dell'art. 814 c.p.c., ed il relativo riconoscimento è condizionato alla valutazione della necessità ed utilità dell'opera prestata al fine del funzionamento del Collegio (C. 1994/3839, C. 87/4722). La competenza demandata dal citato art. 814 al Presidente del Tribunale anche in ordine alla determinazione delle spese al cui rimborso gli arbitri hanno diritto, e per il quale hanno formulato richiesta, esclude dunque che sia ipotizzabile una questione di legittimazione del segretario”.*

Nel caso di specie, la particolare complessità del procedimento, con numerosi verbali ed ordinanze, rendeva certamente necessaria la presenza di un segretario e consente di ritenere congrue le spese da liquidarsi in € 1.000,00.

Consequentemente va liquidata in favore della Dott.ssa Loreta Maria MARINO, del Dott. Francesco LOERO e del Dott. Fabio CADEL la complessiva somma di € 39.628,04, detratti gli eventuali acconti ricevuti, oltre 4% per Cassa Previdenza, IVA e spese anticipate, pari ad





€ 509,45, oltre ad € 1000,00 per spese di segreteria.

Non compete al Presidente del Tribunale, in sede di liquidazione del compenso arbitrale, determinare la ripartizione del compenso tra le parti, essendo tutte le parti del giudizio arbitrale obbligate in solido, salvo rivalsa (cfr. Cass. 8 settembre 2004 n. 18058: *“Nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., deve limitarsi a determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario e non può anche stabilire in quale misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento.”*)

Attesa la natura non contenziosa del provvedimento di liquidazione ex art. 814 c.p.c., che *“esclude l'ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all'applicazione del relativo principio ed all'adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese”* (cfr. Cass. SS.UU. 3 luglio 2009 n. 15586) nessuna determinazione può essere adottata in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

- A)** Dichiara inammissibile la domanda nei confronti di PAVAN Lorenzo e ne dispone la sua estromissione dal giudizio;
- B)** Liquida in favore della Dott.ssa Loreta Maria MARINO, del Dott. Francesco LOERO e del Dott. Fabio CADEL, nel procedimento arbitrale promosso dalla società MERIDA s.r.l. (ora in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luca MORAS contro MINARE' s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Francesca ROSSETTO





MODESTINI, Francesca ROSSETTO MODESTINI, RENE'
BORGOGNO, Lorenzo PAVAN , in forza della clausola
compromissoria contenuta nello statuto di MINARE' s.r.l. e
conclusosi con lodo arbitrale emesso in data 20.12.2017, la
complessiva somma di € 39.628,04, detratti gli eventuali acconti
ricevuti, oltre 4% per Cassa Previdenza, IVA e spese anticipate,
pari ad € 509,45, oltre ad € 1000,00 per spese di segreteria, quali
compensi e spese di loro spettanza quali componenti del Collegio
arbitrale nel predetto procedimento arbitrale, detratti gli acconti
già ricevuti, ferma restando la responsabilità solidale delle parti
nei confronti degli arbitri e salva rivalsa tra di loro, con avvertenza
che la presente ordinanza costituisce titolo esecutivo e che la
stessa è soggetta a reclamo a norma dell'art. 825, comma 4°,
c.p.c. ;

C) Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del
presente procedimento;

D) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali., ivi
compresa la comunicazione della presente ordinanza alle parti
costituite.

Venezia, 03.01.2023

Il Presidente del Tribunale

Dr. Salvatore Lagana'

